



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Decreto n. 310 del 15 novembre 2024

Proroga disposizioni del Commissario Delegato

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2018 recante “*Codice della protezione civile*”;

CONSIDERATO che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (di seguito anche “OCDPC”) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”, che affida al Commissario delegato il coordinamento:

- a. degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b. delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c. degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della citata OCDPC n. 948 del 2022, per l'espletamento delle attività il Commissario delegato può avvalersi delle strutture e degli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della citata OCDPC n. 948/2022 per l'espletamento delle attività il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1/2018 al fine di supportare i Sindaci dei territori interessati dagli eventi in rassegna nell'individuazione e progressiva delimitazione delle aree a rischio finalizzata alla conseguente adozione o revisione da parte degli stessi dei conseguenti provvedimenti a tutela della pubblica incolumità;

VISTA l'ordinanza OCDPC n. 951 del 11 dicembre 2022, recante "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*", ed in particolare l'art. 5, comma 4, che prevede che il Commissario delegato, in considerazione della peculiarità del contesto emergenziale, è autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di ulteriori professionalità tecniche e amministrative necessarie per l'espletamento delle funzioni connesse all'emergenza, entro il limite massimo di 10 unità, individuandole nell'ambito del personale già in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 5 della medesima ordinanza sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza;

VISTA l'OCDPC n. 951 dell'11 dicembre 2022 e in particolare l'art. 3 secondo cui "*il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza*";

CONSIDERATO che il comma 5 del sopracitato art. 3 dell'OCDPC n. 951 dispone che "*con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti”;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 l'art. 5 della dell'OCDPC n. 951/2022 “*il Commissario delegato, in considerazione della peculiarità del contesto emergenziale, è altresì autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di ulteriori professionalità tecniche e amministrative necessarie per l'espletamento delle funzioni connesse all'emergenza, entro il limite massimo di 10 unità, di cui due anche di livello dirigenziale, individuandole nell'ambito del personale già in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso altre strutture pubbliche, anche temporaneamente costituite ai fini del superamento di distinti contesti emergenziali e di ricostruzione. Gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza. Relativamente alle figure dirigenziali e titolari di posizione organizzativa individuate ai sensi del presente articolo, l'indennità mensile di cui all'articolo 3, comma 2, è riconosciuta nella misura del 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai propri ordinamenti, ovvero pari al 25% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego”;*

VISTO il comma 5 dell'art. 5 dell'OCDPC 951/2022 che dispone che “*ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 4 il Commissario provvede mediante la sottoscrizione con gli enti e le strutture di appartenenza di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, nei quali sono disciplinate anche le modalità di erogazione dei compensi previsti oltre che il rimborso delle spese per missioni effettuate a Napoli o all'isola di Ischia nella misura di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”;*

VISTA l'ordinanza OCDPC n. 954 del 24 dicembre 2022, ed in particolare l'art. 3, che integra e modifica l'art. 5 dell'OCDPC n. 951;

VISTE le ordinanze OCDPC n. 963 del 9/02/2023 e n. 983 del 07/04/2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

VISTE le Ordinanze del Commissario delegato ex OCDPC 948/2022 inerenti agli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi franosi del novembre 2022;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche “*decreto-legge*”);

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “*Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*” e in particolare l'art. 9, comma 7 che dispone “*Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;

CONSIDERATO che il virtù della sopracitata disposizione di legge è necessario disporre la conseguente proroga di tutte le misure adottate e i rapporti contrattuali e di lavoro in essere anche in considerazione delle numerose attività da espletare da parte della struttura del Commissario delegato e dei Comuni

DISPONE

Articolo 1 ***(Valore delle premesse)***

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Articolo 2

(proroga efficacia disposizioni Commissariali)

1. Al fine di garantire la prosecuzione fino al 31/12/2024 del regolare svolgimento della gestione emergenziale attribuita al Commissario Delegato dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione richiamate in premessa, sono prorogati:
 - a. le disposizioni di tutte le ordinanze emanate dal Commissario Delegato nominato ai sensi dell'OCDPC n. 948/2022.
 - b. tutti gli accordi e i provvedimenti suscettibili di ulteriore attuazione, agli stessi patti e condizioni di quelli originariamente disposti e/o pattuiti, fino al compimento delle prestazioni ivi previste;
 - c. i contratti di durata per approvvigionamento di forniture e servizi che risultano ad oggi in corso di esecuzione;
 - d. gli accordi sottoscritti dal Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al disposto delle Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione civile citate in premessa, e relativi all'avvalimento di personale, anche di livello dirigenziale, già in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso altre strutture pubbliche, anche temporaneamente costituite ai fini del superamento di distinti contesti emergenziali e di ricostruzione;
 - e. gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, come integrato dall'art. 3, comma 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 954 del 24 dicembre 2022;
 - f. le misure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, comma 5, dell'OCDPC n. 951 per il personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione dell'Isola di Ischia e per il personale in avvalimento ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, direttamente impiegato nella struttura del Commissario Delegato;
2. Le misure di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 951 dell'11 dicembre 2022, riferite a personale di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, potranno essere prorogate con successivi decreti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

del Commissario delegato, su motivata richiesta degli enti, con indicazione dei relativi contingenti.

3. Agli oneri di cui al presente decreto si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziata in relazione al contesto emergenziale e trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Articolo 3

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, e ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana e agli altri soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.sismaischia.it ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Il Dirigente proponente
dott. avv. Matteo Pasquali

Il Commissario Delegato
On. Avv. Giovanni Legnini